



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 794,30

di cui: € _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi
€ 590,30	per spese legali
€ 204,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 3 sentenza emessa dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 2 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2013, a fronte di 150179 sanzioni emesse sono stati presentati 280 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,19%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 31 ovvero il 11,07% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinviengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 09/05/2014

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
(Dott. G. LUZZI)

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 295/2014 del 08/04/2014**Soggetto creditore:**

Denominazione: Baroni Lorena nata a Viareggio (LU) il 12/07/1966

Codice fiscale: BRNLRN66L52L833O

p.iva

Residenza/sede legale: via Repubblica Pisana n. 26

Pisa

Importo complessivo del debito: € 57,30

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 20,30	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 219/2014 del 25/02/2014**Soggetto creditore:**

Denominazione: Kume Kristi nato in Albania il 04/07/1992

Codice fiscale: KMUKST92L04Z100D

p.iva

Residenza/sede legale: via di Mezzana n. 3

Pisa

Importo complessivo del debito: € 50,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 50,00	per spese legali
€ _____	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 221/2014 del 03/03/2014**Soggetto creditore:**

Denominazione: Caldarera Emanuele nato a Messina il 28/02/1938

Codice fiscale: CLDMNL38B28F158B

p.iva

Residenza/sede legale: via Verdina n. 35

Camaiole (LU)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 306/2014 del 16/04/2014**Soggetto creditore:**

Denominazione: Martini Luca nato a Pontedera (PI) il 14/02/1973

Codice fiscale: MRTLCU73B14G843V

p.iva

Residenza/sede legale: via delle Barbate n. 8

Lido di Camaiole (LU)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 297/2014 del 12/04/2014

Soggetto creditore:

Denominazione: Maurizio Serretti s.r.l.

Codice fiscale: p.iva 02025710506

Residenza/sede legale: via Bargagna n. 104 Pisa


Importo complessivo del debito: € 613,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 520,00	per spese legali
€ 93,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dr. Massimo Bortoluzzi



Sent. N.º 295/14
del 8/4/2014
N.º 420/14 RG
Resp. N.º //

Cron.º 1812/14
Pubb. il 22.6.14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.420/2014 del Ruolo Generale Contenzioso promossa

da

Lorena Baroni, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Niccolai ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pisa,
Lungarno Buozzi n.13,

contro

Comune di Pisa

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: rigetto del ricorso.

Fatto e diritto

Lorena Baroni, quale conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Punto tg
DA290FN, proponeva opposizione avverso il verble n.9878S/2013/V della
Polizia Municipale di Pisa, emesso in riferimento all'art.141/2-11 cds,
risultando addebitata alla stessa di non essere stata in grado di mantenere il
controllo del proprio veicolo, al fine di evitare una collisione, mentre
percorreva il Lung.no D'Annunzio con direzione Marina di Pisa – Pisa, in data
16/10/2013.

Fatto non contestato immediatamente.

La ricorrente eccepiva la tardività della notifica del verbale, nonché l'insussistenza della violazione.

Il Comune di Pisa depositava memoria a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, nonché i rilievi con le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro.

La causa veniva decisa all'udienza del 8/4/2014 mediante la lettura del dispositivo in atti..

Il fatto addebitato risulterebbe commesso in data 16/10/2013.

Gli accertamenti risultano eseguiti nel medesimo giorno, con l'intervento degli agenti della Polizia Municipale di Pisa, i rilievi e l'acquisizione delle dichiarazioni.

Pertanto, è dalla predetta data che occorre calcolare il termine di 90 giorni, previsto dall'art.201 comma 1 cds per la notifica del verbale in caso di contestazione non immediata.

Il verbale risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c, mediante deposito presso la Casa Comunale in data 22/1/2014, quindi oltre il termine suddetto.

Ne consegue che l'obbligo di pagare la sanzione risulta estinto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Pertanto, l'atto di opposizione merita accoglimento ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Resta assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:



Comune di Pisa
26.4.14 P.M.
De


accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di Euro 53,00, di cui Euro 37,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Pisa, li 8/4/2014

Il giudice

avv. Armando Scotto



16
42
12,5
207



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 295/14 DEL 8.04.2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

dell'importo di euro 53,00 di cui 37,00 per interessi, oltre
accessori di legge a favore di BARONI LORENA.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 07.05.2014

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sent. n° 219/2014del 25.2.2014

REPUBBLICA ITALIANA

n° 1557/2013 R.G.

In nome del Popolo Italiano

Rep. n° 1213/14

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Cron. n° 1213/14

Dott. Raffaele Basile

Pubb. Dep. il 11.3.14

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1557/2013

PROMOSSA DA

KUME KRISTI

elettivamente domiciliata in Pisa alla via Fucini 49 in Pisa , presso lo studio

dell'avv. Carlo Cavalletti, da cui è rappresentato e difeso come da procura in

atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del Sindaco in carica

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Accertamento di violazione del Cds n. 14701/2013/V/Pr della Polizia

Municipale di Pisa

MOTIVI DELLA DECISIONE**Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dell'atto opposto.**

Nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81, si realizza

un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente . La Pubblica

Amministrazione assume quindi la veste sostanziale di attore ed è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

Fatta tale debita premessa, si rileva che nel caso di specie non è possibile stabilire con la dovuta certezza le circostanze menzionate nell'opposto verbale, rilevanti ai fini della piena legittimità della contestazione dell'infrazione. Infatti, la violazione contestata ex art. 154 Cds è soltanto presunta, essendo stata posta in essere solo a seguito di ricostruzione della dinamica dei fatti a seguito di un successivo accesso degli agenti verbalizzanti nei luoghi oggetto dell'odierno procedimento. Detta ricostruzione dei fatti operata dagli Agenti verbalizzanti non appare al giudicante comprovare in maniera inconfutabile un comportamento da parte della ricorrente tale da costituire senza dubbi la commissione di una violazione del Codice della Strada. L'iter sanzionatorio appare pertanto viziato ed il verbale opposto è da annullare quanto a detta sanzione. Riguardo alla sanzione ex art 68 Cds, essa non si ritiene nel caso di specie correlabile alla contravvenzione ex art 154 Cds e va pertanto anch'essa annullata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n 1557/2013 promosso da KUME KRISTI nei confronti di : COMUNE DI PISA

stabilisce quanto segue :

- come in ...
26.4.14
marcello
avv Carlo Civaleri
\$ copie us
25.3.2014

- accoglie il ricorso;
- compensa tra le competenze di giudizio.
- Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, determinate forfettariamente in Euro 50.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 25 febbraio 2014

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

11 MAR. 2014

IL CANCELLIERE



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050916890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 219/14 DEL 26.02.14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

dell'imposta di euro 50,00 a favore di Kune Kusi:

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 09.05.2014

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sent. n° 221/14del 3.3.14

REPUBBLICA ITALIANA

n° 1986/2013 R.G.

In nome del Popolo Italiano

Rep. n° 1215/14

In nome del Popolo Italiano

Cron. n° 1215/14

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dep. 11.3.14

Dott. Raffaele Basile

Ogg. : Opposizione a

ha pronunciato la seguente

sanzione amministrativa

SENTENZA

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1986/2013

PROMOSSA DA

CALDARERA EMANUELE

Dom.to in Camaiore (Lucca) alla via Verdina 35

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del Sindaco in carica

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

avverso il processo verbale di *contestazione di violazione del Codice della Strada* n. 1763536/2013 notificato dal Comune di Pisa Comando di Polizia Municipale, relativo ad una presunta violazione dell'art. 7/1-14 del Codice della Strada avvenuta in Pisa.

Il ricorso in opposizione è ammissibile e fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'opposto verbale della Polizia Municipale di Pisa.

come el fine (P.R.)
26.4.14
[Signature]

Il ricorrente ha prodotto provvedimento di autorizzazione alla sosta concesso in favore del sig. PIAGENTINI PIERPAOLO, rilasciata dal comune di Camaione, in corso di validità su tutto il territorio nazionale.

E' stato dimostrato in istruttoria, in particolare a mezzo dell'escussione del detto sig. Piagentini, che il medesimo si trovasse a bordo dell'auto dell'istante al momento dell'elevazione della contravvenzione contestata.

E' da ritenersi quindi che, ai sensi dell'art. 4 L.689/81 e dell'art. 188 II comma Codice della Strada la parte ricorrente non debba quindi rispondere della violazione amministrativa contestagli, avendo commesso il fatto nell'esercizio di una facoltà legittima.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, disattesa ogni altra richiesta, provvede come segue nel procedimento promosso da CALDARERA EMANUELE nei confronti del Comune di Pisa, (RG. 1986/2013) :

- accoglie l'opposizione proposta ;
- annulla l'opposto verbale;
- nulla per le competenze di giudizio;
- spese di lite (iscrizione a ruolo c.u.) a carico del comune di Pisa nella misura di Euro 37.

Così deciso in Pisa come da dispositivo letto alla pubblica udienza del 3 marzo 2014

Il GdP

GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

11 MAR. 2014

IL CANCELLIERE

[Signature]



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 221/14 DEL 03.03.14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

I) IMPUGNAZIONE:

dell'impono di euro 37,00 (c.v.) a favore di Caldana
Emanuela.

II) EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 07.05.14

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



35 UR 14 X

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA
SEZIONE 1

COSTITUITI

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

☐ DELA...
☐ DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

[Signature]

18/2/14

MESSO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **307/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **SCOTTO ARMANDO**

Data e ora prossima udienza: **26/03/2014 10:00**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

MARTINI LUCA

Difeso da:
PAOLO MARTINI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

Pisa 12/02/2014

IL CANCELLIERE
[Signature]
CAPOFE GIUDIZIARIO
CANCELLIERE FRANCESCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Sent. N.º 306/14
del 15/4/2014
N.º 304/14 RG
Rep. N.º

Acc. n.º 1890/14
Pubb. il 16.4.14

Il Giudice di Pace Avv. Armano Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.307/2014 del Ruolo Generale Contenzioso promossa

da

Luca Martini, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Martini ed elettivamente
domiciliata in Pontedera, via Guerrazzi n.4, studio Avv. Leonardo Susini,

contro

Comune di Pisa

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Per il Comune di Pisa: rigetto del ricorso.

Fatto e diritto

Luca Martini proponeva opposizione verso il verble n.47400090T della
Polizia Municipale di San Giuliano Terme, emesso per l'importo di Euro
25,00 in riferimento all'art.17/1f-15, risultando addebitata la sosta oltre il
limite di tempo consentito per un periodo.

Fatto accertato in data 15/1/2014, in Pisa, via Cesare Battisti.

Il ricorrente eccepiva che il fatto contestato non risultava previsto come
violazione del cds.

Il Comune di Pisa depositava memoria a sostegno della legittimità del
provvedimento impugnato.

La causa veniva decisa all'udienza del 15/4/2014 mediante la lettura del dispositivo in atti.

L'art.7 cds prevede che i comuni, nei centri abitati, possano adottare i provvedimenti, per quanto di interesse nel caso in esame, di cui all'art.6 comma 4. lett.d) cds, e quindi vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, prevedendo, quanto al divieto di sosta, l'operatività dalle ore 8 alle ore 20 salva diversa disposizione (comma 2 del medesimo articolo), e, quanto al pagamento della sosta su aree destinate a parcheggio, un aggravamento della procedura decisoria (la questione dell'applicabilità dell'art.107 DLGS n.267/2000 non è rilevante nella fattispecie in esame).

Quanto alla sosta consentita per un tempo limitato, esiste una norma, l'art.157 comma 6 cds, di applicazione generale (nel Titolo V relativo alle Norme di comportamento), sia fuori dei centri abitati sia all'interno di essi, che prevede l'obbligo di segnalare l'inizio della sosta, nonché l'obbligo di attivare il dispositivo di controllo della stessa, ove presente.

Le violazioni di detti obblighi sono sanzionate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Per il divieto di sosta e per l'obbligo di pagamento della stessa nei centri abitati, in caso di inosservanza di tali precetti, è prevista l'applicazione di una sanzione dal comma 14 dell'art.7.

Il comma successivo sanziona, in primo luogo, il caso che la sosta vietata si protragga oltre le 24, prevedendo la reiterazione della sanzione per ogni periodo di 24 per il quale si protrae la violazione.

Successivamente, il medesimo comma affronta la questione della protrazione della violazione con riferimento alla sosta limitata o regolamentata, prevedendo, con la medesima ratio della disposizione sanzionatoria precedente, la reiterazione della sanzione per ogni periodo di sosta, con una mitigazione determinata dalla possibilità di una pluralità di sanzioni in ragione dell'intervallo temporale più breve rispetto a quello considerato per il divieto di sosta.

Trattandosi di protrazione della violazione, anche la prima non può che essere, per il caso di interesse nel presente procedimento, l'inosservanza dell'obbligo del pagamento.

Non risulta quindi prevista l'applicazione di una sanzione per il caso in cui, effettuato il pagamento di un primo periodo della sosta, che pertanto è legittima per tale intervallo temporale, la stessa si protragga oltre.

Il ricorso, quindi, merita accoglimento e la sanzione deve essere annullata.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 82 e 91 c.p.c., seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di Euro 37,00 per esborsi.

Pisa, li 15/4/2014



Il giudice

avv. Armando Scotto





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 306/14 DEL 16.01.2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

dell'importo di euro 34,00 per estorsione a favore di
MARTINI LCA

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 07.05.2014

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 297/14
del 28/3/2014
R. G. n. 1763/13
Rep. n. /
Cron n. 1809/14
Sent. dep. 12.4.14
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1763/2013 R.G., promossa da:

MAURIZIO SERRETTI SRL, con sede in Pisa, Via Bargagna 104, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Giaquinto, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Vito Tirrito del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliato presso la sede sociale della Maurizio Serretti Srl in Pisa Via Bargagna 104

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 28.3.2014 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese ed onorari.

PER PARTE RESISTENTE: non ha concluso in udienza; in atti insiste per la conferma del verbale impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in data 25.6.2013 la Maurizio Serretti Srl proponeva opposizione al verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 10048S/2013/V Pr.

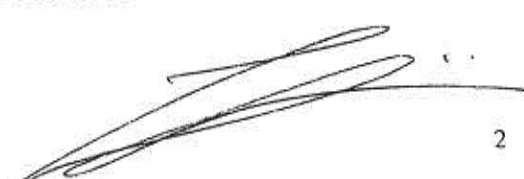
857/2013, elevato nei suoi confronti in data 27.5.2013 dalla Polizia Municipale di Pisa, perché alle ore 10,00 del 22.4.2014, in Pisa, Via Francesco Crispi – Via Alessandro Manzoni, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 23, comma 13-bis, CdS, poiché "trascorsi inutilmente 17 gg. dalla data di notifica del spv n. 10043 del 5.4.2013 con il quale si intimava la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi posti in essere dall'obbligato in solido nella suddetta via, esso non ottemperava nel termine di tempo previsto. In conseguenza di quanto sopra esposto per effetto del disposto combinato degli art. 52-62 legge 446/97 art. 24. legge 507-93 art. 20-21 reg. comunale pubblicità e affissioni si procederà quanto prima alla copertura d'ufficio del messaggio pubblicitario abusivo e per il quale non è stato versato il dovuto canone all'atto di accertamento".

Parte opponente deduceva la illegittimità della sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti, facendo presente che in data 4.4.2013 l'attività (consistente in un chiosco sito in Via Crispi 69, angolo Via Manzoni) era stata ceduta alla M.A. Srl e pertanto non era più nella disponibilità della ricorrente, non avendo la stessa alcun collegamento di disponibilità soggettiva ex art. 3 legge n. 689/1981 con la struttura, né alcun titolo valido per la solidarietà ai sensi dell'art. 6 legge cit. Deduceva inoltre che la intimazione ad adempiere contenuta nella notifica del 5.4.2013 indicata nel verbale impugnato non era mai pervenuta alla ricorrente. Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria, deducendo la legittimità degli atti impugnati.

La causa è stata decisa all'udienza del 28.3.2014, alla quale compariva il solo procuratore di parte ricorrente, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'opposizione deve essere accolta.

Anche a prescindere dalla concreta titolarità dell'attività, che in base alla documentazione depositata da parte ricorrente risulta ceduta dal 4.4.2013 alla M.A. Srl con sede in Arena Metato (Pisa), Via Aurelia 300, a fronte della contestazione di parte ricorrente circa la mancata notifica del verbale n. 10043 del 5.4.2013, con il quale si sarebbe intimata la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, l'amministrazione resistente non ha depositato alcuna documentazione in relazione a tale notifica e pertanto non vi è alcun elemento certo di prova circa il mancato adempimento dell'intimazione.

Con il verbale oggi impugnato viene infatti comminata una sanzione per il mancato adempimento di una precedente intimazione; poiché non vi è prova della corretta notifica dell'intimazione manca la prova della responsabilità per il mancato adempimento della stessa.

Né tale prova può essere ormai acquisita. Occorre infatti considerare che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, "*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, così come le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, sono disciplinate dal rito "*del lavoro*", di cui al Titolo IV, Capo I, del libro secondo del codice di procedura civile.

Di particolare rilievo per quanto qui interessa è l'art. 416 Cpc, relativo alla costituzione del convenuto (in questo caso dell'amministrazione resistente), che così dispone: "*Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.// La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria*

difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.// Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".

Sarebbe stato pertanto onere dell'amministrazione resistente, a fronte della deduzione di parte ricorrente circa la mancata notifica del verbale n. 10043 del 5.4.2013 produrre tempestivamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza, la documentazione attestante la notifica di tale verbale presupposto; in forza dell'art. 416, comma 3, Cpc applicabile al presente procedimento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, tale produzione avrebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione dell'amministrazione resistente.

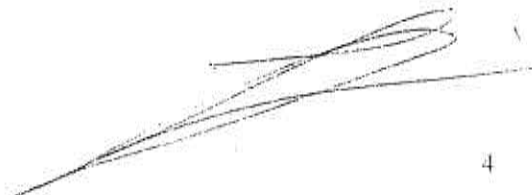
Stante la mancata prova della notifica del verbale n. 10043 del 5.4.2013, e la conseguente mancanza di prova circa la responsabilità dell'odierna ricorrente, il giudice non può che annullare il verbale impugnato.

Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, visto l'art. 7, comma 10, D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.



Comune di Pisa
Masso n. 26
Tribunale di Pisa
Sezione II
26 marzo 2014
2

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 593,00, di cui € 93,00 per spese ed € 500,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 28.3.2014

Il Giudice di Pace
Avv. Flavio Ceccarini

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
11 APR 2014
Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Flavio Ceccarini



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 297/14 DEL 12.04.2010 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

dell'importo di 593,00 euro di cui 93,00 per spese e
500,00 per onorari professionali oltre IVA e Cpa.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 07.05.2014

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO